

Beniamino Sandrini  
Via del Fante, n° 21  
37066 Caselle di Sommacampagna  
T. 0458581200 Cell. 3485214565  
[beniaminosandrini@virgilio.it](mailto:beniaminosandrini@virgilio.it)



Caselle di Sommacampagna, 22 Giugno 2009

All' Ufficio Ecologia e Ambiente  
Comune di Sommacampagna  
Piazza Carlo Alberto n° 1  
37066 Sommacampagna

## Oggetto:

### **Richiesta "Accesso Atti" inerenti il (finto) Recupero Ambientale ex Cava Siberie.**

La presente Richiesta di Accesso Documentale, riguardante TUTTA la DOCUMENTAZIONE relativa al (finto) Recupero Ambientale dell'ex Cava Siberie, in realtà poi: "DISCARICA SIBERIE", trova la propria base legale tanto nella Normativa sull'accesso alle Informazioni Ambientali (D.Lgs. 195/2005) quanto nella disciplina generale sull'accesso ai documenti amministrativi (Legge 241/1990 e DPR 184/2006).

#### **1^ Premessa: I) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI AMBIENTALI (D.Lgs. n. 195/2005)**

Con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005, è stata attuata la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (a propria volta attuativa della Convenzione di Aarhus del 1998 sulla c.d. "democrazia ambientale").

I punti più importanti di questa disciplina sono i seguenti:

**I.1.** Per «informazione detenuta da un'autorità pubblica» deve intendersi «l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto». La specificazione «ricevuta» o «materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto» ha lo scopo di chiarire che l'Autorità pubblica dovrà consentire l'accesso anche alle informazioni:

- che non ha essa stessa materialmente "prodotto", ben potendo le stesse provenire anche da altri soggetti (pubblici o privati);
- che ha "trasmesso" o "affidato" ad altri soggetti: in altre parole, l'Autorità pubblica non potrà sgravarsi dall'obbligo informativo postole in capo dalla disciplina in esame semplicemente trasferendo la gestione o la detenzione di alcune informazioni ad un soggetto (di qualsiasi tipo o natura: pubblico o privato, individuale o collettivo, burocratico, amministrativo, politico o tecnico) da essa distinto (ma non necessariamente "esterno" ad essa).

**I.2** Il d.lgs. 195/05 ricomprende nel concetto di «autorità pubblica» (che è il soggetto chiamato ad applicare gli obblighi previsti dalla normativa in parola, tra cui, in particolare, l'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni ambientali):

- le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali;
- le aziende autonome e speciali;
- gli enti pubblici;

- **i concessionari di pubblici servizi;**
- ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali;
- **ogni persona fisica o giuridica che eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.**

Il carattere particolarmente articolato e dettagliato di questa definizione rivela l'intenzione del decreto in esame di includere fra i soggetti chiamati a dover applicare la disciplina in questione anche quelli "formalmente" privati - perché istituiti in forma privata (ad esempio, come società di capitali) e regolati dalle norme privatistiche (in primis, dal codice civile) - ma "sostanzialmente" pubblici, in ragione della rilevanza pubblicistica dell'attività svolta. E così, ad esempio, qualsiasi persona fisica «che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali» sarà equiparata - limitatamente - agli obblighi informativi previsti dal d. lgs. 195/05 - alle amministrazioni pubbliche in senso stretto (ad esempio, la Regione o la Provincia).

Tale equiparazione, pur con alcune ovvie differenze, è peraltro comune anche alla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e, per certi versi, si ricollega alla nota elaborazione, in sede comunitaria, della nozione di «organismo di diritto pubblico».

**I.3.** L'art. 2 del d. lgs. 195/05 contiene una definizione molto articolata di «informazione ambientale», **più ampia** rispetto a quella prevista dall'art. 2 dell'abrogato d. lgs. 39/97. Per meglio cogliere le novità può quindi essere utile metterle a diretto confronto:

Art. 2 D.Lgs. 39/97	Art. 2 D.Lgs. 195/05
<p><b>informazioni relative all'ambiente:</b> qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora o contenuta nelle basi di dati riguardante lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, dalla flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività, comprese quelle nocive, o le misure che incidono o possono incidere negativamente sulle predette componenti ambientali e le attività o le misure destinate a tutelarle, ivi compresi le misure amministrative e i programmi di gestione dell'ambiente</p>	<p><b>«informazione ambientale»:</b> qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:  <b>1)</b> lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;  <b>2)</b> fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);  <b>3)</b> le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, <b>nonché' <u>le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2),</u></b> e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;  <b>4)</b> le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;  <b>5) <u>le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);</u></b>  <b>6)</b> lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3)</p>

Riteniamo opportuno evidenziare, in particolare, in quanto innovative rispetto al d. lgs. 39/97 e non immediatamente percepibili come informazioni "ambientali", quelle di cui ai punti 5) e 6), ossia:

- **le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3;**
- lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale.

**I.4** L'autorità pubblica deve rendere disponibile l'informazione ambientale detenuta «a chiunque ne faccia richiesta, **senza che questi debba dichiarare il proprio interesse**».

**I.5** La Corte di Giustizia CE ha stabilito che i casi di esclusione dall'obbligo di fornire le informazioni devono essere *interpretati restrittivamente*, in modo da non estendere i loro effetti «*al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi*» che la direttiva mira a garantire (causa C-321/96).

Oggi lo stesso art. 5 del d. lgs. 195/05, al comma 3, stabilisce che l'autorità pubblica debba applicare i casi di esclusione «*in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso*».

## **2^ Premessa: II. DISCIPLINA GENERALE SULL'ACCESSO (LEGGE 241/1990 E DPR N. 184/2006).**

**II.1** La legge n. 241/1990 e il DPR n. 184/2006 prevedono un ampio e generalizzato diritto di accesso ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, a prescindere dalla natura ambientale o meno delle informazioni in essi contenute.

**II.2** Il diritto di accesso ai documenti amministrativi presuppone tuttavia, in questo ambito non ristretto alle informazioni ambientali, ai sensi del riformato art. 22 della legge 241/90, la dimostrazione da parte del richiedente di avere un «*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

**III.3** Nel caso in esame sussiste la condizione testé richiamata in quanto il richiedente oltre ad essere un cittadino, dalla nascita residente in prossimità della Discarica Canova, di cui ne ha subito gli effetti per oltre 20 anni, ritiene sia inammissibile che i cittadini di Caselle abbiano da subire altri e nuovi impatti ambientali derivanti da nuove discariche.

### **Richiesta “Accesso Atti” inerenti il (finto) Recupero Ambientale ex Cava Siberie.**

A parere del sottoscritto, una nuova Discarica di Rifiuti Industriali e Speciali da ubicare sul territorio del Comune di Sommacampagna è inaccettabile perché si inserisce in una situazione ambientale, quella del “territorio” di Caselle, già gravemente compromessa dagli impatti ambientali di altre infrastrutture esistenti (e in progetto) ed in merito ad una di queste: l'Aeroporto, il sottoscritto ha altresì presentato un formale Reclamo alla Commissione Europea al seguito del quale è stata avviata specifica procedura di verifica di infrazione alla V.I.A. - direttiva 85/337/CEE e alla V.A.S. - direttiva 2001/42/CE (cfr. dossier EU-Pilot 240/08/ENVI) dell'Aeroporto Valerio Catullo.

Come cittadino di Caselle la presente richiesta di Accesso agli Atti è finalizzata al voler e al poter acquisire qualsiasi informazione che possa essere utile ad impedire la realizzazione della Discarica delle Siberie, che il sottoscritto considera un “ulteriore impatto ambientale” inaccettabile dalla popolazione residente ed in considerazione di ciò... è pertanto evidente che siamo in presenza dell'esistenza di “*una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*».

Tutto ciò premesso il sottoscritto, **CHIEDE DI AVERE ACCESSO** - con rilascio di “copie cartacee” e/o in subordine su supporto informatico (in file.pdf) **di TUTTA la documentazione relativa a:**

**1°** \_ Progetto per l'ampliamento della Discarica VE-PART (ora PRO-IN) in quanto collegata e/o conseguente alla decisione di voler procedere all'apertura della Nuova Discarica delle Siberie.

**2°** \_ Progetto per il (finto) **Recupero Ambientale della ex Cava Siberie...** quando poi in realtà si voleva e si vuole realizzare una **Discarica di Rifiuti Industriali e Speciali...** solo per fare soldi.

Si evidenzia che per “tutta la documentazione” di cui si chiede l'accesso, si intende - tutta e tutta - la documentazione in qualsiasi forma essa sia, che a qualsiasi titolo sia giacente presso gli Uffici Comunali, costituita anche da lettere spedite e/o ricevute, da copie di verbali delle Commissioni di esame delle proposte, ricorsi e contro ricorsi... qualsiasi altro documento che sia attinente, collegato e/o interagente con i punti 1 e 2 sopra indicati.

In attesa di un cortese, ma urgente riscontro, porgo distinti saluti.

Il richiedente l'accesso:

*Beniamino Sandrini*

.....